

## **INPS: riconoscimento delle agevolazioni contributive per l'assunzione a termine di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità**

L'INPS, con messaggio n. 32661 del 27 dicembre 2010, interviene in merito al riconoscimento di agevolazioni contributive, per l'assunzione di soggetti iscritti nelle liste di mobilità, introdotte dalla **Legge 23 luglio 1991, n. 223**.

In particolare l'Istituto precisa che **l'articolo 8, comma 2, della L. 223/1991** ha una duplice valenza normativa: da un lato introduce nell'ordinamento italiano una particolare deroga, di carattere soggettivo, alle norme che limitano l'apposizione del termine finale al rapporto di lavoro subordinato; dall'altro lato prevede un'agevolazione contributiva.

Su tale presupposto, si legge nel messaggio, il datore di lavoro può assumere a tempo determinato un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità, pur in assenza delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che giustifichino l'apposizione del termine in base **all'art. 1 del D.Lgs. 368/2001**.

In tal caso, il rapporto dovrà avere una durata massima (originaria o attraverso proroghe successive) di 12 mesi ed analoga durata caratterizzerà l'agevolazione contributiva. E' possibile, tuttavia, che l'assunzione a tempo determinato di un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità abbia alla base una delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, previste **dall'art. 1 del D.Lgs. 368/2001**.

In tali casi il rapporto di lavoro potrà avere durata massima (originaria o attraverso proroghe successive) superiore a 12 mesi; *in ogni caso, l'agevolazione contributiva spetterà per il periodo massimo di 12 mesi*.

(Autore: L.S.)

